



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 03/05/2018

FATTO

La fattispecie sottoposta all'ABF è quella relativa ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 19/10/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo dell' 1/12/2015.

Il ricorrente con nota di reclamo all'intermediario ha richiesto il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento e, non soddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con la controparte, si è rivolto all'Arbitro con rappresentante volontario per ottenere il rimborso di totali 1.191,38, oltre le spese di assistenza tecnica e gli interessi legali.

Ritualmente costituitosi l'intermediario eccepisce:

in ordine all'asserita violazione delle regole di trasparenza contrattuale che nessuna responsabilità e nessun illecito comportamento possono essere ascritti alla società convenuta per quanto di sua competenza, avendo la stessa provveduto al corretto assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed avendo agito nel rispetto delle condizioni contrattuali concordate ed accettate dalle parti. In particolare, con riguardo alle Commissioni di Intermediazione – osserva – che i costi e le condizioni economiche applicate al finanziamento erano dettagliatamente descritti nel regolamento a tergo del contratto di finanziamento e indicati, in forma sintetica, anche nel frontespizio.

Le suddette 4 voci erano, altresì, riportate ed esposte nella documentazione precontrattuale consegnata al ricorrente all'atto della stipula del prestito nella quale era contenuta l'illustrazione della tipologia di finanziamento proposta al cliente e le condizioni



praticate per ciascuna singola voce di costo, unitamente alla descrizione specifica ed analitica idonea a chiarire l'esatta natura degli importi indicati in contratto.

Avendo ricevuto la necessaria documentazione precontrattuale, il ricorrente aveva avuto una completa ed adeguata informativa in merito all'operazione negoziale ed in relazione alle condizioni economiche applicate al finanziamento che lo stesso aveva, comunque, accettato e sottoscritto. Peraltro, in sede di conto estintivo, era già stato riconosciuto al cliente – a titolo di rimborso commissioni – l'importo di € 589,68.

Deduce ancora l'insussistenza del diritto alla ripetizione della quota parte delle commissioni bancarie: sul punto, la convenuta osserva che le commissioni in discorso "evidenziano una sostanziale natura up front e, in quanto tali, non retrocedibili" e rileva come le stesse siano state percepite dalla Banca Mandante a copertura di oneri e spese sostenute a fronte di attività preliminari all'erogazione del finanziamento.

Conclude, pertanto, significando la non debenza degli interessi e delle spese legali – peraltro, non documentate – ed insistendo, quindi, per l'integrale rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota commissioni e del premio assicurativo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento. La parte ricorrente chiede la restituzione delle riferite quote ex art. 125 *sexies* TUB.

In via pregiudiziale il Collegio non ha rinvenuto alcuna violazione delle regole di trasparenza contrattuale: i costi e le condizioni economiche applicate al rapporto sono dettagliatamente descritte nel regolamento a tergo del contratto di finanziamento, nel documento di sintesi e nel foglio informativo.

La giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, conformemente a quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi del 2009 e del 2011 rivolti agli intermediari, ha stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (*recurring*) che a causa dell'estinzione anticipata del prestito costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore priva della necessaria giustificazione causale; i Collegi hanno invece confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito (*up front*), integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.

Veniamo all'esame del contratto, onde verificare la natura delle commissioni indicate nel negozio e definite nel foglio informativo.

Il ricorrente chiede il rimborso, secondo il metodo proporzionale puro, delle Commissioni Bancarie e di Intermediazione del sopra riportato modulo contrattuale dedotti gli importi già riconosciutigli dall'Intermediario in sede di conteggio estintivo, per un totale complessivo di € 1.191,38 oltre interessi legali fino al soddisfo.

Contrariamente a quanto affermato dalla parte convenuta, i costi a carico del cliente, per cui vi è contestazione, non risultano riportati in una "legenda" contenente la descrizione specifica delle singole voci di costo.

In ogni caso, dall'analisi delle condizioni generali di contratto emerge, comunque, un significativo grado di opacità nella formulazione delle clausole sopra riportate dal momento che remunerano anche attività soggette a maturazione nel tempo e che, secondo il prevalente e pacifico orientamento dei Collegi dovrebbero considerarsi *recurring*. Fra i costi sono, infatti, annoverati quelli relativi ad oneri non riferibili in modo chiaro ed



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

inequivoco ad attività già integralmente svolte (ed esaurite) al momento della stipula del contratto.

Le relative declaratorie convenzionali contengono riferimenti non solo ad attività preliminari alla conclusione del contratto di finanziamento, ma anche ad attività di gestione del prestito e quindi di tipo *recurring*.

Dunque, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e 35, comma 2 del D.Lgs n. 206/2005, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci di costo deve essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare in caso di estinzione anticipata, facendo così applicazione degli orientamenti maturati in seno ai Collegi territoriali.

Questa circostanza determina il diritto alla restituzione del ricorrente della quota parte non maturata delle commissioni.

Non vi sono invece domanda per quanto concerne il premio assicurativo.

Dunque, in applicazione del *pro rata temporis* e tenuto conto degli importi già restituiti il Collegio ritiene che al ricorrente vadano rimborsate le seguenti somme:

commissioni bancarie: euro 45,09 (76,20 : 120 x 71)

commissioni d'intermediazione: euro 1.147,07 (2.921,51 : 120 x 71 = 1.728,56 – abbuono 581,49

Per totali euro 1.192,16. Dunque, nei limiti della domanda, euro 1.191,38.

Visto il carattere seriale della questione portata in ABF, si rigetta la domanda di rimborso delle spese di assistenza tecnica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.191,38, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO